

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta a ruolo al numero OMISSIS del Ruolo Generale avente ad oggetto:

Restituzione di costi di finanziamento promossa da

**MUTUATARIO** con gli Avv. OMISSIS

**contro**

**FINANZIARIA SPA** con gli Avv. OMISSIS

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

**L'ATTORE**

Gli avv.ti (OMISSIS), procuratori della parte ricorrente, i quali impugnano e contestano quanto fin qui ex adverso dedotto e prodotto dalla controparte, si riportano integralmente al contenuto dei propri atti difensivi, in questa sede integralmente richiamati e trascritti e insistono per l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'On. le Giudicante adito, in accoglimento delle richieste avanzate, accertare il diritto dell'attore al rimborso integrale – o, in subordine, pro quota in ragione dell'anticipata estinzione – della commissione indicata in contratto quale “commissione ‘FINANZIARIA’” e della commissione di intermediazione; nonchè, in ogni caso, il diritto dell'attore al rimborso pro quota degli altri oneri e costi pagati, e non goduti, in ragione dell'anticipata estinzione, e segnatamente:

1. ACCERTARE e DICHIARARE, per le ragioni indicate, la nullità totale o, comunque, il carattere indebito e ingiustificato anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., della commissione “FINANZIARIA” e della commissione di intermediazione; ovvero, in via alternativa, ACCERTARE l'inadempimento contrattuale della convenuta agli obblighi di informativa e trasparenza bancaria e DICHIARARE la risoluzione parziale del contratto, con la condanna della banca al risarcimento dei danni, determinabili nella restituzione delle somme richieste ovvero, comunque, in via equitativa.

Per l'effetto CONDANNARE la banca alla restituzione integrale della commissione “FINANZIARIA” e della commissione di intermediazione, secondo i seguenti importi:

I. euro 5.980,80 per importo totale commissione “FINANZIARIA”

III. euro 5.126,40 per importo totale commissioni intermediazione

2. Solo in via subordinata rispetto alla domanda precedente, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di restituzione integrale commissione di intermediazione e della commissione “FINANZIARIA”, DICHIARARE il diritto dell'attore alla restituzione proporzionale, a causa dell'anticipata estinzione, della commissione di intermediazione, secondo il seguente importo:

II. euro 3.538,64 ( $5.980,80 / 120 * 71$ ) per commissione “FINANZIARIA”;

IV. euro 3.033,12 ( $5126,40 / 120 * 71$ ) per commissioni intermediazione;

3. Ad ogni modo ed in aggiunta a quanto richiesto ai punti precedenti, quindi sia in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 1, sia in caso di accoglimento della domanda subordinata di cui al punto 2, si chiede comunque ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'attore alla restituzione proporzionale, a causa dell'anticipata estinzione, delle altre voci di costo contrattuali sostenute secondo il criterio pro rata temporis e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta alla restituzione dei seguenti importi:

V. euro 295,83 ( $500,00 / 120 * 71$ ) per “Spese di istruttoria pratica”

tale somma dovrà essere ulteriormente rimborsata all'attore, in aggiunta alle somme che saranno liquidate in ragione dell'accoglimento di quanto richiesto al punto, 1 ovvero al punto 2, delle rassegnate conclusioni.

4. In definitiva, in caso di accoglimento delle domande di cui al punto 1 ed al punto 3 delle presenti conclusioni, CONDANNARE la convenuta alla corresponsione del complessivo importo di euro 9.397,28 (I + III + V - euro 2.005,75 stornati in conteggio estintivo), al netto dunque degli importi restituiti al cliente in sede di estinzione.

In via subordinata o alternativa, in caso di accoglimento delle domande di cui al punto 2 ed al punto 3 delle presenti conclusioni, CONDANNARE la convenuta alla corresponsione della complessiva somma di euro 4.861,84 (II + IV + V - euro 2.005,75 stornati in conteggio estintivo), al netto dunque degli importi restituiti al cliente in sede di estinzione.

In via ulteriormente gradata, si chiede condannare la convenuta alla restituzione delle somme che saranno riconosciute spettanti all'attore all'esito del giudizio.

Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo.

5. CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese di causa, a favore dei sottoscritti PROCURATORI ANTISTATARI ex art. 93 c.p.c.

#### **LA CONVENUTA:**

Dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove dell'avversario: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione; previe le declaratorie del caso, preliminarmente, poiché il procedimento introdotto da controparte necessita di un'istruzione non sommaria, provvedere ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c. fissando, con ordinanza, udienza ex art. 183 c.p.c.;

in ogni caso, nel merito, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le avversarie domande. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014 e successive occorrente.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE:**

##### **1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.**

Il giorno 5/12/2013 MUTUATARIO sottoscriveva con BANCA un contratto di finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio; la conclusione di detto contratto era stata agevolata dall'intervento del mediatore creditizio FINANZIARIA, società evidentemente facente parte del, o comunque collegata con, il Gruppo della BANCA.

Nel settembre del 2018, in occasione della 49° rata di pagamento, MUTUATARIO procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, pagando 19.000 euro circa.

Poco dopo, espletato invano un tentativo di mediazione *ante causam*, citava in questo giudizio la mediatrice FINANZIARIA, allo scopo di veder accolte le conclusioni riportate in epigrafe.

FINANZIARIA si costituiva e resisteva alle domande.

La causa è oggi in decisione, dopo l'avvicendamento del Giudice Istruttore.

##### **2. LA DECISIONE**

Con la prima domanda, MUTUATARIO, anche in forza della anticipata estinzione del finanziamento, chiede di riavere indietro, in tutto o in parte, le due "commissioni" pagate, e definite rispettivamente "commissione 'FINANZIARIA'" e "commissione di intermediazione"; nonché, invero, anche gli altri oneri e costi collegati al contratto, anche altrimenti definiti.

Per giungere a tale scopo, l'attore propone, in primo luogo, la tesi che tali commissioni sono nulle, essenzialmente in quanto non-giustificate (in sostanza, sarebbero prive di *causa* in senso tecnico); in secondo luogo (in via alternativa, e cioè sullo stesso piano della tesi che precede) la tesi che esse

devono caducarsi in forza di una risoluzione parziale del contratto, a causa dell'inadempimento di FINANZIARIA alle obbligazioni che quelle commissioni avrebbero dovuto remunerare.

In ogni caso, la conseguenza dell'accoglimento di una di tali domande dovrebbe essere la condanna di FINANZIARIA (direttamente) alla restituzione delle somme o (indirettamente) al risarcimento del danno, equivalente all'importo delle somme stesse (euro 5.980,80 per importo totale commissione FINANZIARIA ed euro 5.126,40 per importo totale commissioni intermediazione).

Ora, le commissioni cosiddette "FINANZIARIA" sono così definite nel testo contrattuale: la prima, sub "A", è riportata fra i cosiddetti costi fissi:

(OMISSIS)

la seconda, sub "F", è riportata fra i cosiddetti costi "a maturazione nel tempo":

(OMISSIS)

Le commissioni cosiddette di intermediazione sono così definite nel testo contrattuale: la prima, sub "B", è riportata fra i cosiddetti costi fissi:

(OMISSIS)

la seconda, sub "G", è riportata fra i cosiddetti costi "a maturazione nel tempo":

(OMISSIS)

Ebbene, escluso subito che le predette commissioni siano prive di *causa* in senso tecnico, occorre esaminare la tesi per cui FINANZIARIA fu inadempiente alle obbligazioni che quelle commissioni avrebbero dovuto remunerare; di conseguenza le commissioni dovrebbero caducarsi ed essere retrocesse al MUTUATARIO.

La tesi è però certamente infondata in relazione alle due voci cosiddette fisse – per meglio dire: la cui maturazione è avvenuta *prima* della firma del contratto di finanziamento, cosiddette in gergo voci *upfront* – vale a dire le voci sub "A" e sub "B".

Ed è la logica, prima ancora che il diritto, ad imporre tale conclusione: senza le attività che sono descritte sub "A" (con migliore tecnica redazionale) e sub "B" (con tecnica redazionale in realtà "*migliorabile*"), il contratto di finanziamento non si sarebbe perfezionato.

Ciò significa che, stante la pacifica conclusione, ed anzi esecuzione, del contratto, è l'attore stesso ad affermare implicitamente che le voci "A" e "B" sono dovute.

Si diceva poc'anzi che la tecnica redazionale della voce "B" lascia alquanto a desiderare.

Mentre infatti la voce "A" indica con chiarezza dei costi che sono certamente e inevitabilmente anteriori al finanziamento, ed anzi necessari ad esso (attività di istruttoria, esame dei documenti presentati, registrazione dei dati del cliente, studio dei requisiti per la copertura assicurativa e studio dell'anticiclaggio), la voce "B" è più "confusamente" organizzata: è in parte ripetitiva (studio dell'anticiclaggio e esame dei documenti presentati), e in parte "tautologica" (si cita l'attività di "perfezionamento" del contratto), ma contiene poi l'espressione della sua vera essenza laddove cita la remunerazione della "rete dell'intermediario" per la promozione (del contratto).

Se allora l'interprete non si fa fuorviare dalle espressioni ridondanti o tautologiche, si disvela appunto la "natura" della voce "B", che è un compenso mediatizio, cioè maturato per la pura e semplice "messa in contatto" delle parti, e che lo stesso attore, in definitiva, non può negare, non avendo negato che FINANZIARIA abbia agito come mediatore creditizio.

Diverso è invece il ragionamento a proposito delle cosiddette voci chiamate in gergo *recurring*, ovvero che maturano nel tempo durante l'esecuzione del rapporto di finanziamento.

Dapprima, è da notare che sia la voce "F" che la voce "G" si strutturano nello stesso modo: vi è una prima parte che descrive la *causale* della voce, e una seconda parte, la quale chiarisce l'impegno dell'intermediaria di restituire *parzialmente* (secondo certi criteri di calcolo) la somma se il cliente effettuerà l'estinzione anticipata del finanziamento.

Nei due casi, la parte "descrittiva" delle clausole è così impostata:

--- la voce “F” ricompensa l’attività di <<amministrazione>> del finanziamento per la sua durata, remunera le “garanzie” che FINANZIARIA ha prestato alla Banca sulla solvibilità del cliente, nonché, genericamente, “ogni altro adempimento connesso all’esecuzione del finanziamento”;  
--- la voce “G” ricompensa il lavoro della “rete di vendita” (cioè la rete dell’intermediario) per la “gestione” del rapporto per la sua durata.

Ebbene, ciò che si nota subito è la particolare vaghezza e genericità delle diciture: espressioni come l’*amministrazione* del finanziamento o la *gestione* del rapporto sono contenitori vuoti, il cui senso è inafferrabile se il soggetto onerato non li riempie di significati concreti, che vanno di volta in volta provati.

Tale genericità raggiunge poi il suo apice con il riferimento ad “ogni altro adempimento connesso all’esecuzione del finanziamento”.

Dal canto suo, il cliente è chiamato a firmare il documento, contenente tali diciture, ovviamente *prima* del tempo in cui è previsto che quelle attività si espletino, e soltanto dopo potrà eventualmente contestare la loro non effettuazione.

E’ proprio ciò che è capitato al MUTUATARIO: egli ha dedotto in questa causa la non effettuazione delle attività di cui ai punti “F” e “G” e, così facendo, ha “spostato” sul debitore delle prestazioni l’onere di provare di averle invece effettuate.

Tale prova, da parte di FINANZIARIA, è però mancata, sia per quella parte di formulazione che appariva più generica, sia per quella parte che era meglio descritta (FINANZIARIA, infatti, non ha provato di aver fornito alla Banca delle “garanzie” sulla solvibilità del cliente).

FINANZIARIA dovrà dunque restituire **euro 5.126,40**.

Con altra domanda, l’attore chiede la restituzione proporzionale, a causa dell’anticipata estinzione, di un’altra voce che pure figura in contratto: euro 500 per “Spese di istruttoria pratica” (si tratta della lettera “D”, posta anch’essa fra i costi fissi).

La domanda appare improcedibile poiché essa andava rivolta non a FINANZIARIA, ma al soggetto beneficiario della voce, che fu la mutuante BANCA, non evocata in giudizio. Anche a trascurare per un attimo tale rilievo, comunque, essa non si sarebbe potuta ugualmente accogliere in quanto, analogamente a quanto già osservato, l’istruttoria era un’attività già interamente realizzata al momento della estinzione anticipata del finanziamento.

\* \* \*

Vi è poi un argomento in qualche modo “trasversale” rispetto alle domande dell’attore, sul quale egli ha lungamente dedotto, e su cui si sono incentrate anche le repliche di FINANZIARIA.

Tale argomento si può così riassumere:

- innovando il precedente quadro normativo, in materia di tutela del consumatore in caso di estinzione anticipata, la c.d. seconda direttiva UE sul credito al consumo (n. 48 del 23 aprile 2008) ha stabilito (art. 16) che costui «ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto»;
- la interpretazione di tale norma è stata richiesta recentemente alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito di una serie di controversie “gemelle”, che ebbero origine in Polonia, e ciò in particolare quanto alla incidenza di questa norma rispetto alla tradizionale distinzione fra i costi *upfront* (generalmente esclusi dall’obbligo di ripetizione) e i costi *recurring* (generalmente oggetto di ripetizione, almeno *pro quota*);
- la Corte di Giustizia ha risposto (sentenza dell’11 settembre 2019) che l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”;

- nella parte motiva, la Corte, per giustificare il superamento della tradizionale differenza di disciplina fra i costi *upfront* e quelli *recurring*, scriveva che l'effettività della tutela del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito fosse limitata ai costi *recurring*, dato che «i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto»; ha poi aggiunto che la banca, per ridurre l'ammontare della restituzione, «potrebbe essere tentata di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto»;
- alla luce di ciò, MUTUATARIO argomenta di avere diritto quanto meno ad una riduzione *pro quota* di tutti i costi indicati in contratto, sia *upfront* che *recurring*, e ciò per il solo fatto della estinzione anticipata, anche al di là delle doglianze di genericità, o di inadempimento, formulate in relazione al tenore letterale delle clausole contrattuali.

*La tesi non è fondata.*

Le sentenze della Corte di Giustizia europea non vincolano, come è noto, il Giudice nazionale, sicché, in concreto, il significato residuo da attribuirsi ad esse è quella di offrire una possibile interpretazione della norma comunitaria per, appunto, l'interprete del singolo Paese.

Nel caso concreto, poi, quando il Tribunale di Vicenza passa ad esaminare la norma concreta dell'art. 16 della Direttiva, **non può che prendere atto del fatto che il suo contenuto sostanziale non è stato trasposto nell'ordinamento nazionale, né d'altra parte risulta che la direttiva UE 2008/48 sia *self executing*** (e ciò senza contare che, in linea più generale, una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati).

In altre parole, **si è in presenza di una sentenza non vincolante, in relazione ad una norma che non ha cittadinanza e non è applicabile nell'ordinamento italiano.**

\* \* \*

L'esito della lite presenta, palesemente dal punto di vista aritmetico, una soccombenza reciproca e parziale, pressoché del medesimo valore economico.

Le spese processuali andranno perciò compensate.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

1. condanna FINANZIARIA a restituire a MUTUATARIO la somma di **euro 5.126,40**, da cui detrarre i **788** euro pagati in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
2. Compensa le spese di lite fra le parti.

Vicenza, 9 novembre 2020

*Il Giudice*

**Dott. Massimiliano De Giovanni**

*\*Il Provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'oscuramento dei dati personali e la sostituzione degli stessi con opportuni "Omissis" o nominativi generici, nel rispetto della Privacy\**